

**REGOLAMENTO DEL  
CENTRO PISANO CULTURA PERMANENTE – UNI.DE.A - UNIVERSITA' DEGLI ADULTI DI PISA  
14/04/2022**

**PREMESSA** di un verbale regolarmente protocollato in tre copie, di cui una per gli interessati ed una per la conservazione agli atti.

**ART. 1- OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro Pisano di Cultura Permanente – Università Degli Adulti, nel prosieguo indicato con la sigla C.P.C.P.-UNI.DE.A.

**ART. 2- INIZIO ATTIVITA' ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

I Membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, e se previsti, del Collegio Revisori dei Conti e del Comitato scientifico, entrano in carica all'atto della loro proclamazione. Il passaggio ufficiale delle consegne sarà convalidato dalle firme congiunte dei Presidenti uscente ed entrante

- i docenti che, pur non avendo tre anni di insegnamento continuativi, raggiungano i tre anni di partecipazione all'Uni.De.A. sommando gli anni di iscrizione agli anni di docenza;
- La qualifica di "Socio straordinario" , per la prima volta, e il relativo inserimento nell'apposito registro si perfezionerà con la risposta scritta di accettazione dell'interessato alla comunicazione che riceverà dalla Direzione dell'Associazione.

La condizione di "Socio straordinario" cesserà automaticamente al venir meno dei requisiti menzionati.

Per i docenti è prevista la gratuità della iscrizione dopo che abbiano raggiunto la qualifica di Socio straordinario.

**ART. 3 – COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

La composizione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Scientifico, se previsti, è quella stabilita rispettivamente dagli artt. 9,25,26, e 27 dello Statuto.

I Membri eletti e/o nominati , salva l'ipotesi di cessazione anticipata, durano in carica per un triennio ed esercitano le loro funzioni fino alla successiva elezione.

**ART. 4 - SOCI STRAORDINARI**

I soci straordinari sono coloro che si mettono a disposizione dell'Associazione al fine di garantire gratuitamente con la loro attività di volontariato l'espletamento di determinati servizi. Dovendo tale disponibilità essere caratterizzata dalla continuità nel tempo e dalla rilevanza dell'apporto, non tutti i docenti acquisiranno la qualifica di " Soci straordinari " bensì solamente:

- i docenti che assicurano da almeno un triennio corsi di durata annuale;
- i docenti che da almeno un triennio organizzano corsi a carattere umanistico, scientifico, pratico o artistico di una certa rilevanza e interesse con continuità per almeno 3 lezioni annuali e ne seguono lo sviluppo, indipendentemente dal fatto che le lezioni siano svolte tutte in prima persona o da docenti diversi coordinati dall'organizzatore;

Il Consiglio Direttivo (di seguito C.D.) è l'organo statutario delegato alla stesura ed eventuale revisione del Regolamento attuativo dello Statuto, da proporre all'approvazione dell'Assemblea.

**Art. 4a** – Oltre quanto indicato dall'art.4 è concessa la gratuità anche nei seguenti casi:

- 1- Addetti alla Segreteria
- 2 - Accompagnatore di persone disabili o parzialmente non autosufficienti, previa dichiarazione del Socio interessato che fornirà le generalità della persona e ne sarà responsabile.

**ART. 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il C.D., di cui all'art. 9 dello Statuto è composto da 7 persone di cui almeno 3 rappresentanti dei Soci Straordinari.

L'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo avviene secondo le seguenti modalità:

- a) Sono elettori tutti i Soci Fondatori, Straordinari, Sostenitori e i Soci Ordinari iscritti all'Anno Accademico in corso. Ove si tratti di Persone Giuridiche o Enti, eserciteranno il diritto di voto tramite un proprio

rappresentante all'uopo delegato. Sono eleggibili gli iscritti all'Uni.De.A. che abbiano tale qualifica da almeno tre anni. Coloro che intendono proporsi per far parte del Consiglio Direttivo debbono depositare in Segreteria la propria candidatura, in plico diretto alla Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 6, almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni.

b) Nel periodo che intercorre fra la scadenza del termine di presentazione delle candidature e le elezioni, i Candidati possono liberamente sostenere la propria candidatura, tenendo conto dell'obbligo di non intralciare il regolare svolgimento delle lezioni, fino a 2 gg. prima della data delle elezioni.

c) La Commissione elettorale verificherà il possesso da parte dei Candidati dei requisiti richiesti per essere eleggibili e stilerà una lista unica, in ordine alfabetico, dei nominativi ammessi ad essere votati. La lista costituirà la scheda elettorale sulla quale ogni elettore potrà votare per 5 dei 7 candidati che andranno a comporre il Consiglio.

d) La votazione, segreta, sarà per singola persona. Ogni Elettore può esprimere sino ad un massimo di cinque preferenze, apponendo un segno accanto ai nominativi dei candidati che intende votare.

e) Sono motivi di annullamento della scheda l'aggiunta di nominativi e preferenze accordate oltre il numero massimo consentito.

#### **ART. 6 – COMMISSIONE ELETTORALE**

La Commissione Elettorale è costituita da cinque Soci sorteggiati fra quanti avranno dichiarato al Consiglio Direttivo la loro disponibilità a farne parte almeno quarantacinque giorni prima delle elezioni; il sorteggio sarà effettuato, nei successivi quindici giorni, dal Consiglio Direttivo, alla presenza dei Soci che vorranno assistervi.

#### **ART. 7 – OPERAZIONI DI VOTO**

Le votazioni si svolgono in due giorni lavorativi consecutivi nell'orario di apertura dell'UNIDEA in un Seggio opportunamente predisposto dalla Segreteria.

Alle operazioni di voto sovrintendono almeno tre componenti della Commissione Elettorale con il compito di verificare che l'elettore abbia diritto al voto, e vigilare sul regolare svolgimento delle operazioni.

Ogni elettore può rappresentare per delega scritta, controllata dalla Commissione elettorale, altri 2 soci oltre se stesso.

#### **ART. 8 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

Al termine delle operazioni di voto la Commissione Elettorale effettua lo spoglio delle schede, compila le graduatorie, e procede alla stesura del Verbale in cui sono proclamati eletti i sette candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti ottenuti ha la precedenza il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'UNI.DE.A, ed in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Le graduatorie verbalizzate saranno esposte in bacheca e depositate in Segreteria; esse resteranno in vigore – per le eventuali surroghe – fino al termine del mandato conferito agli eletti.

#### **ART. 9 – ALTRI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Contestualmente alla elezione dei Membri del Consiglio Direttivo, si procede anche all'elezione dei Membri del:

- 1) Collegio dei Probiviri (preferenze consentite: massimo 3)

ed, eventualmente, se deliberato dall'Assemblea:

- 2) Collegio dei Revisori dei Conti (preferenze: massimo 5)
- 3) Comitato Scientifico (preferenze: massimo 5).

La votazione dei candidati avverrà nel rispetto numerico delle preferenze di cui al comma precedente.

I Soci nonché i non Soci che intendono candidarsi per i suddetti Organi dovranno presentare domanda corredata da breve Curriculum Vitae alla Direzione entro i trenta giorni precedenti le elezioni.

Le candidature saranno valutate dal C.D. ed il suo lodo sarà insindacabile

#### **ART. 10 – INCOMPATIBILITA'**

Vi è incompatibilità fra l'incarico di Membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. Pertanto, i candidati eventualmente eletti in più organi dovranno esercitare il diritto di opzione, entro cinque giorni dallo scrutinio.

#### **ART. 11 – NOMINA DEI PRESIDENTI DEGLI ORGANISMI ELETTIVI**

Ciascuno dei nuovi Organi Eletti, nella seduta di insediamento - da tenersi entro 10 giorni dalla proclamazione - procede alla nomina del proprio Presidente con voto segreto. Fa eccezione il Presidente del Comitato Scientifico, se costituito, che viene nominato dal Presidente dell'Associazione fra i cinque eletti.

#### **ART. 12 – DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI**

Ciascuno degli Organi dell'Associazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri; quando, su una decisione posta ai voti, si verifichi parità tra i favorevoli ed i contrari, prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea viene convocata a norma dell'articolo 29 dello Statuto: l'Ordine del Giorno deve contenere gli argomenti posti in discussione, sui quali ciascun Socio può intervenire.

Il Presidente concede la parola ai singoli Soci nell'ordine di prenotazione; in relazione al numero degli iscritti a parlare, il Presidente può stabilire un ragionevole limite di tempo per ogni intervento.

Di norma non possono essere posti in votazione argomenti non iscritti all'O.D.G.; brevi comunicazioni da parte dei Soci circa fatti o notizie di particolare importanza possono trovare spazio nelle "Varie ed Eventuali".

#### **ART. 14 – PROPOSTE DEI SOCI**

Ciascun Socio può richiedere con istanza scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, che uno o più argomenti siano inclusi nell'O.D.G. dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo valuterà la proposta e delibererà in merito.

#### **ART. 15 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è convocato come previsto dall'articolo 14 dello Statuto. Gli argomenti da trattare sono indicati nell'apposito Ordine del Giorno. Per lo svolgimento delle riunioni valgono, riferite ai Membri riuniti in Consiglio, le modalità stabilite nel precedente articolo 12 per i Soci riuniti in Assemblea.

#### **ART. 16 – SURROGA DEI MEMBRI NEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Membro di ogni Organo Elettivo che durante il mandato, venga a cessare per qualsiasi causa, è sostituito con le stesse modalità previste per i Consiglieri dall'articolo 11 dello Statuto. Ad evitare che, per successive sostituzioni, si arrivi alla surroga di oltre la metà dei Membri eletti, raggiunto tale limite, la situazione sarà sottoposta alle valutazioni e determinazioni della prima Assemblea utile.

Stessa procedura dovrà essere attuata qualora siano esauriti membri votati e non eletti.

#### **ART. 17 – CORSI E ATTIVITA' VARIE**

Il C.P.C.P.-UNI.DE.A. organizza annualmente Corsi a carattere umanistico, scientifico, artistico e pratico, oltre a Corsi di cultura straniera e di informatica, ed altri che potranno essere proposti dai Soci, sempreché siano ritenuti, a giudizio inappellabile del C.D., congrui con le finalità e disponibilità economiche dell'Associazione.

Il C.P.C.P.-UNI.DE.A. programma anche visite e gite guidate attinenti a materie ed argomenti trattati nei Corsi, nonché incentiva attività ginnico-sportive in palestre e piscine convenzionate, al fine di favorire la socializzazione tra gli Iscritti

#### **ART. 18 – PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Università degli Adulti è aperta a tutti; per essere Soci non è necessario possedere uno specifico Titolo di Studio: l'ammissione è regolamentata dall'art. 6 dello Statuto. Tutti i Soci iscritti all'Anno Accademico in corso possono frequentare i Corsi e partecipare alle attività descritte nel precedente articolo 17.

Alcuni corsi possono essere limitati nel numero di partecipanti per motivi didattici o per limiti di capienza delle aule. In tal caso viene rispettata la precedenza in base alla data di iscrizione.

#### **ART. 19 – NORME COMPORTAMENTALI**

Al fine di assicurare la migliore convivenza delle attività dell'Associazione con quelle degli Istituti che la ospitano, il comportamento dei Soci deve essere improntato alla massima correttezza e discrezione. Eventuali osservazioni o reclami di qualsiasi tipo dovranno fare riferimento alla Direzione del C.P.C.P. UNI.DE.A. In caso di comportamento riprovevole sia nei rapporti interni all'Associazione, che in quelli esterni

tra la medesima ed Enti terzi, i Soci potranno essere richiamati dalla Direzione ad un contegno più consono. Ove si verifichi reiterazione del comportamento scorretto o in presenza di gravi ragioni sarà attivata la procedura prevista all'articolo 7 comma 1 punto 2 dello Statuto.

#### **ART. 20 – GESTIONE DEI CORSI**

I Corsi di cui al precedente articolo 17 sono organizzati, con la collaborazione del Comitato Scientifico se è previsto, nell'ambito dell'elaborazione del piano annuale di attività dell'Associazione, tenuto conto della disponibilità dei relativi Insegnanti (Docenti, ex-Docenti, o soggetti di comprovata esperienza e professionalità nella materia da trattare).

Avendo terminato gli argomenti, alle ore 16.00 Il Presidente dichiara concluso il Consiglio.

Il Segretario

Sig.ra Maria Guya Brunetti

Il Presidente

Dott. Angelo Pomicino